



CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI

PRESIDENZA

PROT. N. 74/2007 circ.-14614

Cagliari, 15 dicembre 2007

OGGETTO: Legge 31 luglio 2006 N. 241: "Concessione di indulto" Applicazione in tema di riscossione delle pene pecuniarie.

AL SIG. PRESIDENTE DI SEZIONE ANZIANO
della Sezione Distaccata della Corte d'Appello di Cagliari in:

SASSARI

AI SIGG. PRESIDENTI DEI TRIBUNALI DI SORVEGLIANZA DI

CAGLIARI SASSARI

AI SIGG. PRESIDENTI DEI TRIBUNALI ORDINARI DI

CAGLIARI LANUSEI NUORO ORISTANO SASSARI TEMPIO PAUSANIA

AI SIGG. PRESIDENTI DEI TRIBUNALI PER I MINORENNI DI

CAGLIARI SASSARI

AL SIG. MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA DI

NUORO

AI SIGG. DIRIGENTI AMMINISTRATIVI

I.ORO SEDI

AI SIGG. DIRIGENTI U.N.E.P.

I.ORO SEDI

Trasmetto per opportuna conoscenza e per quanto di rispettiva competenza, la nota del Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Civile - Ufficio I - prot. n. 16014.U del 13.12.2007, in relazione all'argomento citato in oggetto.

I Sigg. Presidenti dei Tribunali provvederanno a diramare la presente circolare agli uffici dipendenti di rispettiva competenza.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE

(Vincenzo Oliveri)

Marangola

52 Piazza Repubblica, 18 - 09125 Cagliari

☎ 070 602221 (Centralino) - 070 6022286 (Segreteria) ☎ 070.60222789/070.3481036

Dr. Grazia Maria Righi



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Via Arenula 70 - 00186 Roma - tel. 06/68851 - fax 06/68897414

e-mail: ufficio1.dgcivile@giustizia.it

Ufficio I



Roma,

13 DIC. 2007

**Ai Sigg. Presidenti delle Corti di Appello
LORO SEDI**

**Ai Sigg. Procuratori Generali
LORO SEDI**

**e p.c. Al Sig. Capo dell'Ispettorato Generale
ROMA**

OGGETTO: Legge 31 luglio 2006 n. 241: "Concessione di indulto" Applicazione in tema di riscossione delle pene pecuniarie

Alcuni uffici giudiziari hanno chiesto istruzioni in ordine all'eventuale sospensione delle procedure di riscossione delle pene pecuniarie comminate con sentenze, decreti penali e provvedimenti di cumulo, ove le stesse siano da ritenere suscettibili di indulto ma non sia stata emanata l'ordinanza di concessione del condono.

Al riguardo, deve rilevarsi che, la legge 31 luglio 2006 n. 241, nel concedere l'indulto per le pene pecuniarie, sole o congiunte a pene detentive, in misura non superiore ad euro 10.000,00, non ha dettato disposizioni specifiche con riferimento alla materia della riscossione, ed in particolare non ha previsto ipotesi di sospensione.

Pertanto, in mancanza di una disciplina *ad hoc*, non può che trovare applicazione il principio generale di cui all'art. 212 comma 2 del D.P.R. 115/2002 che impone agli uffici recupero crediti di dare tempestivamente inizio alla riscossione mediante notifica dell'invito al pagamento entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo.

Gli stessi uffici, dunque, non potranno ritardare, sospendere o annullare la riscossione delle pene pecuniarie.

Analogamente, per le medesime ragioni, non potrà applicarsi alcuna sospensione alle procedure per le quali all'entrata in vigore della normativa in parola già era stata curata la richiesta di riscossione mediante ruolo.

Per quanto attiene la procedura di annullamento non potrà che applicarsi l'art. 220 del Testo Unico delle spese di giustizia e pertanto l'estinzione legale del credito darà luogo all'annullamento solo successivamente alla scadenza del termine, previsto dall'art. 667 comma 4 c.p.p., per proporre opposizione avverso l'ordinanza che concede l'indulto.

Peraltro è auspicabile un coordinamento tra gli uffici competenti per l'esecuzione e le Procure competenti per la richiesta di applicazione dell'indulto, affinché il flusso informativo inerente l'applicazione dell'istituto sia attuato ed incentivato, al fine di assicurare la migliore organizzazione degli uffici amministrativi i quali sono comunque tenuti ad adempimenti onerosi, sia per quanto attiene il profilo organizzativo sia per quel che riguarda le spese della procedura di riscossione che dovranno essere sostenute dall'erario ove subentri il provvedimento di condono.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Augusta Iannini